

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“AMICI DI PADRE FILIPPO”**

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, l'Associazione di Promozione Sociale, denominata **“AMICI DI PADRE FILIPPO”**.

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Ponton Via Domegliara n. 9 - Comune di S. Ambrogio di Valpolicella (VR).

Il Consiglio Direttivo può disporre la costituzione di sedi operative secondarie sempre individuate nell'ambito della provincia di Verona e, possibilmente ubicate nelle strutture formative, dislocate sul territorio, ove opera Casa Nazareth.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non intende assolutamente perseguire fini di lucro, bensì promuovere iniziative capaci di recepire ed attualizzare, nella ferialità, il carisma di padre Filippo Bardellini, sacerdote dell'Oratorio, il quale esprime nel suo intenso itinerario terreno, con testimonianze concrete e mirate di accoglienza e di assistenza, la sua predilezione, sull'esempio di Gesù, per le persone disabili emarginate dal contesto sociale. Pertanto tale singolare carisma costituirà per tutti gli associati il fondamentale punto di riferimento, nonché la fonte di ispirazione e la guida sicura per tutte le iniziative dirette a promuovere il bene di quanti vivono in situazioni di disagio e di emarginazione dal contesto sociale.
2. L'Associazione è apartitica, cioè non aderisce a programmi propri di soggetti o movimenti politici.
3. Poiché Padre Filippo fu, in Verona, il promotore lungimirante e instancabile dall'ascesa degli ultimi della società nella prima metà del '900, periodo caratterizzato da sconvolgenti e drammatici eventi, riconoscendo loro pari dignità umana, l'Associazione ne seguirà l'esempio, perseguendo i seguenti scopi:
 - a) Salvaguardare, con appropriate iniziative, i diritti civili della persona disabile, facendo riferimento ai documenti del magistero pontificio e alla legislazione vigente in materia, sollecitando, nel contempo, gli enti istituzionali a non venir meno alle loro competenze in materia di servizi assistenziali.
 - b) Sostenere moralmente l'Opera Casa Nazareth, quale soggetto di riferimento degli interventi resi alla sofferenza mentale nell'ambito delle proprie strutture assistenziali e formative.
 - c) Promuovere una armonica collaborazione con tutti quegli organismi ed enti non profit presenti ed operanti sul territorio, i quali svolgono, per natura e fini istituzionali, attività specifiche a vantaggio della persona con disabilità, nella fattispecie, mentale.
 - d) Fare spazio, fin dove è possibile, ad iniziative dirette a sostenere concretamente l'Opera Casa Nazareth, evitando forzature, che possono essere oggetto di riprovazione.
 - e) Eventuali risorse economiche disponibili nell'ambito dell'Associazione verranno destinate ed impiegate solo ed esclusivamente per perseguire gli scopi dianzi evidenziati, ispirati sempre a principi di equità, di trasparenza e di promozione umana e cristiana delle persone meno fortunate.

- f) Nell'ambito dell'Associazione assumerà un ruolo importante la formazione culturale e religiosa, di quanti daranno la loro spontanea adesione all'organismo.
Essa si articolerà segnatamente nelle seguenti attività:
- Promozione, a cadenza periodica, di incontri di preghiera, di adorazione eucaristica.
 - Offrire opportunità per approfondire temi di attualità, sulla disabilità o attinenti agli impegni assunti dai Soci.
 - Far conoscere più in profondità il profilo umano e spirituale del fondatore dell'Opera Casa Nazareth, delineando i tratti più salienti della sua personalità, che fu contrassegnata da semplicità, da umiltà, da attenzione premurosa verso le persone più svantaggiate.

Art. 3 - Soci

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.
3. I soci devono versare nei termini stabiliti la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5 - Recesso ed esclusione del Socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contraviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 6 - Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente.

Tutte le cariche sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composto da tutti i soci.
2. Viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto fatto pervenire ad ogni socio almeno dieci (10) giorni prima della riunione e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea viene convocata quando il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei Soci lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- Approvare il rendiconto consuntivo;
- Fissare l'importo della quota sociale annuale;
- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approvare l'eventuale regolamento interno;
- Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- Deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 9 - Validità assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti avente diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Sono ammesse massimo due deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti erappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 10 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggior parte dei componenti.
3. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo.

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 13 - Risorse economiche

1. L'Associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. L'Associazione conserverà i documenti contabili, come stabilito dalla normativa in materia sulle APS (Associazioni di Promozione Sociale).

Art. 14 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 15. Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 16. Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i proventi e gli oneri dell'esercizio, suddivisi in base alle seguenti attività:

- attività istituzionali;
- altre entrate ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto;
- raccolta di fondi.

Dal rendiconto devono, inoltre risultare i lasciti e le donazioni.

Il rendiconto contabile, deve essere accompagnato da una relazione illustrativa, entrambe predisposte dal Consiglio direttivo. Il rendiconto contabile e la relazione illustrativa devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'associazione.

Il rendiconto, la relazione illustrativa e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente statuto.

Art. 17. Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 18. Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dall'articolo 9 comma 4.

Art. 19. Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

Art.20. Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.